

VideoLavoro del 20 giugno 2019

Le novità 2019 in materia pensionistica:

Riscatto periodi privi di contribuzione
Riscatto agevolato laurea
Pensione anticipata
Opzione donna
Quota 100







Riferimenti normativi

- D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in L. 28 marzo 2019, n. 26.
- Inps, circ. 29 gennaio 2019, n. 11
- Inps, circ. 5 marzo 2019, n. 36
- Inps, msg. 16 aprile 2019, n. 1551



Riscatto periodi privi di contribuzione

(cd. "Pace contributiva")





Di cosa si tratta

- Il **riscatto dei <u>periodi non coperti da contribuzione</u>** è disciplinato ai sensi dell'art. 20, commi 1-5, del d.l. 28/01/2019, n. 4 convertito con modificazioni in L. 28/03/2019, n. 26.
- È una facoltà che permette di riscattare, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e/o accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.



A chi è rivolto

- La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti a:
 - Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
 - alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
 - alla **Gestione Separata** di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995.



A chi è rivolto

- I destinatari dovranno comunque essere privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 (obbligatoria, figurativa, da riscatto) presso qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse dei liberi professionisti).
- Inoltre, il beneficiario non deve essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto presso qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria. L'avvenuta liquidazione della pensione preclude, quindi, l'esercizio della facoltà di riscatto al soggetto pensionato.



- Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019.
- Il periodo riscattabile deve essere compreso tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate.
- Per individuare il primo e l'ultimo contributo di cui sopra, si prendono a riferimento le sole gestioni previdenziali citate, con esclusione, quindi, delle Casse per i liberi professionisti nonché gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.



- Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.
- Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Pertanto la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa per i quali era dovuta la contribuzione.
- La contribuzione da riscatto ha lo stesso valore della contribuzione obbligatoria, pertanto è valida sia per la maturazione del diritto a pensione che per la determinazione della sua misura.



Importo da versare

• La base di calcolo della somma da versare è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi più prossimi alla data della domanda, ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. A tale base di calcolo viene applicata l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove viene richiesto il riscatto.



Versamento

• L'onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.



Versamento

- In caso di interruzione del versamento, verrà riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all'importo versato.
- E' esclusa la possibilità di richiedere la restituzione delle somme regolarmente versate, salva l'ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996.



Requisiti

- Condizione per l'esercizio della facoltà di riscatto in argomento è l'iscrizione dell'interessato a uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa.
- Inoltre è richiesto che l'interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. L'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.
- Ulteriore condizione per l'accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.



La domanda

- La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019–2021. La domanda può quindi essere presentata fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l'esercizio della facoltà di riscatto).
- La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine.
- L'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.



La domanda

- Per i lavoratori del **settore privato**, la domanda di riscatto **può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato** destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 51, co. 2, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986.
- Detta domanda può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.



Riscatto laurea agevolato





Di cosa si tratta

- Il **riscatto del corso di laurea** è un istituto che permette di **valorizzare ai fini pensionistici** il periodo del proprio corso di studi.
- Il riscatto di laurea è **valido** a condizione che l'interessato abbia **conseguito il titolo di studio** (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, diploma AFAM; <u>no</u> master).
- Non viene concesso il riscatto dei periodi di studio fuori corso e dei periodi che risultano già coperti da altra contribuzione, anche se versata presso altri fondi previdenziali.



A chi è rivolto

- Come detto, il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato.
- La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero.
- Il riscatto può riguardare l'intero oppure singoli periodi.



Si possono riscattare:

- a) i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- b) i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- c) i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- d) i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- e) i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.



 L'articolo 20, comma 6, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha introdotto, per le domande presentate dal 29 gennaio 2019, un particolare sistema di calcolo dell'onere di riscatto del corso di studi di cui all'art. 2, D.Lgs. 184/1997, nei casi in cui la domanda di riscatto sia presentata fino al compimento del

quarantacinquesimo anno di età e (modifica introdotta dalla legge di conversione, L. n. 26/2019) riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo.



• In questa ipotesi, l'onere è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). L'importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.



Il costo

Per il 2019 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 15.878 euro, al quale va applicata l'aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2019, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.239,74 €



Requisiti

- I requisiti necessari per il riscatto di laurea sono i seguenti:
- a) aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
- b) i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall'art. 2, co. 1, D.Lgs. 184/1997;
- c) essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.



Versamento

- Anche il riscatto agevolato del periodo di studi universitari può essere **rateizzato** in un massimo di 10 anni, ed è un **onere fiscalmente deducibile** ai sensi dell'art. 10 del Tuir.
- Se il richiedente avesse già esercitato la domanda di riscatto tradizionale, nel caso in cui non avesse ancora dato seguito al pagamento potrà revocarla e, ricorrendone i requisiti, potrà chiedere un nuovo riscatto agevolato. Se, invece, avesse già intrapreso il pagamento in modo rateale, potrà interrompere il precedente piano di rateazione acquisendo i contributi già versati a prezzo intero nella sua posizione assicurativa e chiedere, per i periodi ancora non riscattati, un nuovo onere agevolato.



Pensione anticipata "Quota 100"





Di cosa si tratta

 La pensione anticipata in "Quota 100" è un'opzione di accesso anticipato al pensionamento, riconosciuta (a domanda) ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge.

In buona sostanza, si tratta di uno strumento molto simile a quanto già precedentemente previsto (L. n. 247/2007) ma abrogato dalla riforma Fornero, nel quale era prevista la necessità del raggiungimento di una "quota" consistente in una somma di requisiti anagrafici e contributivi necessari per accedere alla pensione.



A chi è rivolto

- La prestazione viene riconosciuta ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti) ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall'INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
- N.B.: alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.



Requisiti

- I soggetti interessati possono richiedere la pensione in Quota 100 se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, congiuntamente dei seguenti requisiti:
 - un'età anagrafica non inferiore a 62 anni
 - ed un'anzianità contributiva non inferiore a **38 anni** (di cui almeno 35 di contribuzione effettiva).
- Riguardo il requisito anagrafico, la norma prevede che nel triennio di operatività dell'anticipo, "per i soli fruitori di quota 100", non trova applicazione il meccanismo di automatico e periodico adeguamento agli incrementi della speranza di vita. In pratica, per l'intero triennio l'età minima per la fruizione di quota 100 rimarrà fissata a 62 anni.



Requisiti

- Il requisito contributivo richiesto può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche **cumulando** tutti e per intero i periodi assicurativi (non sovrapposti) versati o accreditati presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria (e non anche i periodi maturati presso altre gestioni, quali ad es. quelle delle Casse previdenziali professionali).
- E' comunque richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.



Decorrenza del trattamento

- Dal momento della maturazione dei requisiti, a differenza della pensione di vecchiaia, la decorrenza dell'assegno è traslata di un certo periodo (cd. "finestre"):
 - per i lavoratori dipendenti del settore privato, i parasubordinati e gli autonomi, che maturino la pensione in Quota 100 dall'1/1/2019, la decorrenza avviene **dopo 3 mesi** dalla maturazione dei requisiti;
 - per i lavoratori afferenti al pubblico impiego che maturino i requisiti dal 30/1/2019, la decorrenza avviene **dopo 6 mesi**;
 - lavoratori del comparto scolastico ed AFAM, la decorrenza del trattamento parte dal **successivo anno scolastico**.



Incumulabilità con redditi di lavoro

- La pensione Quota 100 **non è cumulabile** con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all'estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale (art. 2222 Cod. Civ.) nel limite di 5.000 euro lordi annui.
- Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100.
- La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi e l'eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.



Esclusioni

- E' espressamente esclusa la fruibilità di "quota 100":
 - ai fini del conseguimento della prestazione prevista dall'art. 4, co. 1 e 2, L. n. 92/2012 (cioè quella che, in caso di eccedenza di personale, prevede la possibilità di raggiungere accordi tra datori di lavoro che impieghino più di 15 dipendenti e le oo.ss. che, ai fini di incentivo all'esodo dei lavoratori più anziani, prevedano che il datore si impegni a corrispondere loro una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che gli spetterebbe a normativa vigente, ed a corrispondere all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento);
 - quanto sopra, anche nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991.



Calcolo dell'importo

- Non esistono differenze in merito alle modalità di calcolo della pensione rispetto alle regole ordinarie. Quindi, possono verificarsi i seguenti tre casi:
 - lavoratori che hanno maturato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: in questo caso, si mantiene il diritto al calcolo retributivo per le annualità fino al 2011 (compreso), mentre dal primo gennaio 2012 scatta comunque il calcolo contributivo;
 - lavoratori che hanno maturato meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: in questo caso, si calcola la pensione con il sistema misto. Le annualità fino al 1995 (compreso) sono valorizzate con il sistema retributivo, quelle successive a questa data (quindi, dal primo gennaio 1996 in poi) si calcolano con il contributivo.
 - lavoratori che **non hanno maturato alcun contributo prima del 31 dicembre 1995**: la pensione è interamente contributiva.



Anticipo TFS per i dipendenti pubblici

• La riforma, tenendo conto delle particolari modalità di erogazione del T.F.S. per i dipendenti pubblici (differimento fino a 24 mesi nel caso di dimissioni), ha introdotto un meccanismo di anticipo del T.F.S. stesso. Infatti, viene previsto che i dipendenti pubblici che accedano a pensione in Quota 100, oppure che accedano o abbiano avuto accesso ai pensionamenti ordinari potranno chiedere un finanziamento fino ad un massimo di 45.000 Eu., le cui caratteristiche saranno chiarite dalle convenzioni stipulate con banche ed intermediari finanziari aderenti.



Pensione anticipata "Opzione Donna"





Di cosa si tratta

- La cosiddetta "Opzione donna" è una prestazione economica erogata, a domanda, alle lavoratrici dipendenti e autonome che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2018 il duplice requisito previsto dalla legge, optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione.
- Il sistema era stato originariamente previsto dalla L. n. 243/2004 e successivamente prorogato ad opera della L. n. 208/2015. Il D.L. n. 4/2019 provvede nuovamente a prorogarne la possibilità di utilizzo.



Di cosa si tratta

- "Opzione Donna" consente di accedere a pensione con un notevole anticipo rispetto ai requisiti della pensione anticipata (6 anni e 10 mesi di contributi in meno) e di vecchiaia (fino a 9 anni prima rispetto ai 67 richiesti fino al 2020). Infatti, il requisito anagrafico necessario è pari a 58 anni per le lavoratrici dipendenti ed a 59 anni per le lavoratrici autonome, mentre il requisito contributivo necessario è pari a 35 anni di contribuzione effettiva. Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.
- L'esercizio dell'opzione comporta tuttavia la conversione dell'assegno al metodo di calcolo integralmente contributivo, anche se in presenza di 18 o più anni di contributi al 1995.



Requisiti

- Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è utilizzabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
- Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.



Requisiti

- La pensione in "Opzione Donna" non può essere conseguita ricorrendo al cumulo contributivo. Per le donne che avessero contributi sparsi fra A.G.O. e gestioni dei lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti con esclusione della Gestione Separata) è attivo il cumulo "interno" gratuito ex art. 16 della L. n. 233/1990.
- Non può, invece, essere attivato il cumulo gratuito ex art. 1, co. 239 della L. n. 228/2012; pertanto in presenza di contribuzione presso le casse privatizzate ovvero in caso di frammentazione della carriera contributiva presso varie gestioni Inps (ex-Ipost, Ferrovieri, ex-Inpdap, Telefonici, ecc.) potrà essere attivata la ricongiunzione onerosa.



Decorrenza e durata

- Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:
 - 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
 - 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
- Le lavoratrici del comparto scuola e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), al ricorrere dei requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019.



Decorrenza e durata

- La decorrenza del trattamento pensionistico **non** può essere comunque **anteriore al 30 gennaio 2019**.
- Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.
- Nel caso di lavoratrice dipendente che però abbia anche un solo mese accreditato presso la Gestione Art./Comm. verrà applicato il requisito anagrafico (59 anni) e la finestra di differimento mobile (18 mesi) propri delle lavoratrici autonome.

Riepilogo requisiti per "Opzione Donna"

 Di seguito, una schematizzazione dei requisiti che la norma prevede che debbano essere stati maturati entro il 31 dicembre 2018:

Categoria	Età anagrafica	Contributi	Finestra di differimento
Lavoratrici	58 anni (data di	35 anni di	12 mesi
dipendenti (private e	nascita entro il	contribuzione	
pubbliche)	31/12/1960)	effettiva	
Lavoratrici autonome	59 anni (data di	35 anni di	18 mesi
(Gest. Art./Comm. e	nascita entro il	contribuzione	
"miste")	31/12/1959)	effettiva	



Pensione anticipata





• La pensione anticipata viene erogata ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa ed agli iscritti alla gestione separata, al raggiungimento di un determinato requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica.



Requisiti

- Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della temporanea disapplicazione, in tale periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita.
- A partire dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo verrà nuovamente adeguato alla speranza di vita, pertanto il minimo necessario sarà pari a 43 anni per gli uomini e 42 per le donne.



Requisito contributivo

- Ai fini del raggiungimento del requisito :
 - a) per i lavoratori con anzianità contributiva anche precedente il 1° gennaio 1996, risulta utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione effettiva (al netto, quindi, dei periodi di malattia e/o disoccupazione);
 - b) per i soggetti con primo accredito contributivo a partire dal 1° gennaio 1996, è utile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.



Requisito contributivo

 In alternativa, i soggetti con primo accredito contributivo a partire dal 1° gennaio 1996 possono richiedere la pensione anticipata a 64 anni (da adeguare agli incrementi della speranza di vita), ma solo se risultano versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e l'ammontare mensile della prima rata di pensione non risulti inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.



Decorrenza

- La pensione anticipata decorre dopo tre mesi dal perfezionamento del requisito, salvo il caso di domanda tardiva.
- Infatti, in caso di domanda tardiva (ad es. prima decorrenza utile Gennaio ma domanda inoltrata a Marzo) la pensione avrà comunque decorrenza dal mese successivo a quello della domanda, senza erogazione di arretrati.
- In caso di cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 228/2012, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa "finestra".



Lavoratori "precoci"





Di cosa si tratta

 Possono conseguire la pensione anticipata, su domanda, i lavoratori che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età (cd. "precoci") che si trovano in determinate condizioni indicate dalla legge e perfezionano, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione.



- I lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che oltre a poter far valere i citati 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età, si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
 - b) invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile;



segue

- c) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- d) hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo);



Segue

e) sono ricompresi tra le 15 categorie di lavoratori dipendenti per i quali viene riconosciuto lo svolgimento di attività lavorativa cd. *gravosa* per almeno sette anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette di attività lavorativa;

• Il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche mediante il sistema del cumulo.



Accesso al beneficio

- Per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo per lavoratori precoci è necessario presentare una domanda entro il 1° marzo di ciascun anno e solo in caso di esito positivo, anche a seguito di verifica della relativa copertura finanziaria, presentare la domanda di pensione anticipata.
- Eventuali domande di riconoscimento del beneficio presentate successivamente al 1° marzo di ciascun anno, comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione soltanto in caso residuino le risorse finanziarie stanziate.



Decorrenza della pensione

- I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione degli stessi, secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
- I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2019 cumulando anche i periodi assicurativi ai sensi della legge 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa finestra.



Incumulabilità

 La pensione anticipata con requisito ridotto per i lavoratori "precoci", a far data dalla sua decorrenza non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all'estero, per tutto il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.



Arrivederci al prossimo incontro

Videolavoro del 19 settembre 2019

La gestione dei lavoratori soci e familiari dell'azienda

A cura di Bruno Bravi

